

Firenze, 26/08/2025

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS in merito alla Variante al PO del Comune di Rignano sull'Arno denominata *“Potenziamento e qualificazione del Campeggio Il Poggetto”* ai sensi dell'art. 35 della LR 65/2014 in combinato disposto con l'art.8 del DPR n.160/2010 per contestuale approvazione del Progetto chiamato *“Progetto per il riassetto del campeggio per ampliamento della ricettività con riconfigurazione delle piazzole”* - pratica SUAP: 098/2026.

RAPPORTO TECNICO

In riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativo all'oggetto si evidenzia quanto segue.

Il Comune di Rignano sull'Arno in qualità di Autorità Procedente ha trasmesso all'Ufficio E.Q. Pianificazione Strategica della Direzione Progetti Strategici della Città Metropolitana di Firenze, che svolge la funzione di Autorità Competente, con nota registrata al protocollo in ingresso il 10/07/2026 col n. di prot. 33974, il documento preliminare contenente le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente ad opera del Piano Attuativo in oggetto, dando in questo modo avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, in conformità ai disposti di cui all'art. 7 comma 1bis, lett. a) della L.R. 10/2010.

La proposta in oggetto può rientrare fra quelle per le quali risulta possibile effettuare la preliminare verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/2010, atteso che ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

Il Documento Preliminare - unitamente agli elaborati maggiormente significativi ai fini del supporto allo stesso costituenti il “Quadro conoscitivo e stato di fatto delle aree e degli immobili compresi nell'ambito di intervento” del PUC previsto dalla scheda norma del PO in merito all'area di trasformazione ATR10 - è stato trasmesso dallo scrivente ufficio con nota prot. n. 34288 del 13/07/2026 ai seguenti soggetti che, in collaborazione con l'Autorità Procedente, si è ritenuto di consultare: Regione Toscana Direzione Urbanistica e Sostenibilità Settore VAS e VIncA, Regione Toscana Settore Genio Civile Valdarno Centrale, Regione Toscana Settore Mobilità Infrastrutture e Trasporto Locale, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, AUSL Toscana Centro-Zona Fiorentina Sud-Est, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Centro, Autorità Idrica Toscana, Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di



Firenze e la Provincia di Prato, Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, Comando Unità Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare Comando Stazione Reggello, E Distribuzione spa, Toscana Energia, ALIA Servizi ambientali S.p.A. Area Territoriale DT1, TERNA S.p.A. Rete Elettrica Nazionale Dipartimento Centro Nord, Publiacqua S.p.A., Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno Settore Difesa Idrogeologica, Autostrade per l'Italia S.p.A., Autolinee Toscane spa - Direzione Generale, COLBUS rti - Direzione Generale, Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile - Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto, TECHPROJECT srl - Progetto ampliamento Autostrada A1 alla terza corsia - gestori telefonia: Telecom Italia spa, VODAFONE ITALIA spa, CELLNEX ITALIA spa, AGESTEL srl, INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE spa, Unione Comuni Valdarno e Valdisieve, Comune di Figline e Incisa Valdarno, Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Reggello, Comune di Greve in Chianti, Comune di Pelago.

Nel termine di trenta giorni dall'invio del documento preliminare risultano pervenuti i seguenti contributi:

- ARPAT (prot. 37901 del 31/07/2026),
- Autorità Idrica Toscana (prot. 38427 del 03/08/2026),
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (40939 del 12/08/2026).

Da un'analisi dei contributi pervenuti e sopra citati, si evidenzia e si riporta di seguito quanto in essi contenuto limitatamente agli aspetti ambientali/patrimonio-culturali, ritenuti degni di nota, e si formulano le relative considerazioni e conclusioni.

1) ARPAT prot. 37901 del 31/07/2026

*[...] Visto quanto sopra, considerata la natura locale e prevalentemente stagionale degli effetti e delle mitigazioni già previste, **questo Dipartimento ritiene, per quanto di propria competenza, che non emergano elementi tali da richiedere l'assoggettamento della variante a VAS. Questo purché le misure contenute nella Scheda norma siano confermate, così come siano recepite le seguenti indicazioni nei successivi atti progettuali e autorizzativi.***

In particolare:

*Tenuto conto che la variante incrementa la ricettività da **744 a 980 ospiti**, i prelievi idrici stimati da circa **3.502 m³/anno** a **4.616–5.027 m³/anno** e prevede circa **4.500 m² di parcheggi**, si ritiene necessario:*

***uniformare i dati non coincidenti** relativi al numero delle piazzole, ai consumi idrici, agli abitanti equivalenti e alle superfici impermeabili;*

***verificare il bilancio idrico e fognario complessivo** nelle condizioni di massima affluenza, considerando tutte le utenze esistenti e di progetto, e subordinare l'attivazione dell'ampliamento alla modifica dell'AUA, all'adeguamento delle reti e alla verifica del gestore della fognatura e del depuratore;*

***rendere coerenti gli elaborati con la Scheda norma**, in particolare rispetto alla previsione di parcheggi permeabili e inerbiti, e chiarire il dimensionamento delle cisterne, la quantificazione*



*delle superfici impermeabili e la gestione delle acque provenienti dagli impianti natatori;
verificare l'impatto acustico prodotto dalle nuove attività, distinto dal clima acustico ante operam, considerando piscina, bar-ristoro, lavanderia, impianti, parcheggi ed eventuali attività di intrattenimento;
verificare, nelle successive fasi, l'adeguatezza delle misure previste per il contenimento dei **consumi energetici** e per la gestione dei **rifiuti** nei periodi di massima affluenza.*

CONSIDERAZIONI

Si condivide quanto segnalato nel sopra riportato parere espresso da ARPAT che ritiene che non emergano elementi tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS a condizione che siano confermate le misure contenute nella Scheda norma e che siano recepite indicazioni nei successivi atti progettuali e autorizzativi.

CONCLUSIONI

Condividendo quanto sopra segnalato da ARPAT, si raccomanda il rispetto delle seguenti indicazioni nel proseguo del procedimento:

*Tenuto conto che la variante incrementa la ricettività da **744 a 980 ospiti**, i prelievi idrici stimati da circa **3.502 m³/anno** a **4.616–5.027 m³/anno** e prevede circa **4.500 m² di parcheggi**, si ritiene necessario:*

***uniformare i dati non coincidenti** relativi al numero delle piazzole, ai consumi idrici, agli abitanti equivalenti e alle superfici impermeabili;*

***verificare il bilancio idrico e fognario complessivo** nelle condizioni di massima affluenza, considerando tutte le utenze esistenti e di progetto, e subordinare l'attivazione dell'ampliamento alla modifica dell'AUA, all'adeguamento delle reti e alla verifica del gestore della fognatura e del depuratore;*

***rendere coerenti gli elaborati con la Scheda norma**, in particolare rispetto alla previsione di parcheggi permeabili e inerbiti, e chiarire il dimensionamento delle cisterne, la quantificazione delle superfici impermeabili e la gestione delle acque provenienti dagli impianti natatori;*

***verificare l'impatto acustico prodotto dalle nuove attività**, distinto dal clima acustico ante operam, considerando piscina, bar-ristoro, lavanderia, impianti, parcheggi ed eventuali attività di intrattenimento;*

*verificare, nelle successive fasi, l'adeguatezza delle misure previste per il contenimento dei **consumi energetici** e per la gestione dei **rifiuti** nei periodi di massima affluenza.*

2) Autorità Idrica Toscana (prot. 38427 del 03/08/2026)

A)

[...] si chiede di verificare attentamente con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.), che legge la presente per conoscenza, l'effettiva attuale "disponibilità" dei servizi pubblici di acquedotto e fognatura ad accogliere i nuovi carichi e conseguentemente, richiamati i contenuti dell'art.157 del D.Lgs 152/2006 relativi alle opere di adeguamento del servizio idrico a carico dei Comuni, valutare la necessità di realizzare nuove opere di urbanizzazione e/o l'adeguamento delle esistenti, ove necessario.

B)



Per quel che riguarda le condizioni di allacciamento alla fognatura in gestione al S.I.I. delle nuove previsioni, ne andranno preventivamente verificate l'attuabilità e le modalità con il Gestore del S.I.I. Si rappresenta che, solo nei casi previsti nel "Regolamento di Fornitura del S.I.I." e dove sia appurato con il Gestore del S.I.I. l'inattuabilità di poter procedere con l'adeguamento dei servizi di fognatura e depurazione, il soggetto attuatore potrà provvedere alla gestione autonoma delle acque reflue ai sensi della L.R. 20/2006, del D.P.G.R. 46/R/2008 e del D.P.R. 59/2013.

C)

Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica dettata dai commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, si rileva come gli interventi di progetto non ricadano e non siano prossimi alle attuali perimetrazioni delle "zone di rispetto" delle captazioni di acque superficiali e sotterranee in gestione al S.I.I. (attualmente delimitate con il criterio geometrico definito dal comma 6 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 e dall'art.7 del D.P.G.R. 43/R/2018 e ss.mm.ii., che prevedono il tracciamento di un'area avente 200 metri di raggio dal punto di captazione), destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

D)

Per quel che concerne infine la tutela quantitativa della risorsa idrica, si richiamano le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008.

CONSIDERAZIONI

Si condivide quanto segnalato nel sopra riportato parere.

CONCLUSIONI

Si raccomanda il rispetto di quanto segnalato ai punti A, B e D del sopra riportato parere.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Daniela Angelini

CONSIDERAZIONI

Considerata, ai fini istruttori, la seguente checklist che prende in considerazione gli impatti (nullo ☺; non significativo ☹; da approfondire ☹) relativi ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi individuati nell'allegato 1 della L.R. 10/2010 e che sembra non determinare per la proposta in oggetto, caratterizzata da scala di dettaglio urbanistico/strategico, l'insorgenza di impatti ambientali significativi:

1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi	
- in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;	☺
- in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;	☺
- la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle condizioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;	☺
- problemi ambientali relativi al piano o programma;	☺
- la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o della protezione delle acque);	☺
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:	
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;	☺
- carattere cumulativo degli impatti;	☺
- natura transfrontaliera degli impatti;	☺
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);	☺
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);	☺
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:	
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;	☺
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;	☺
- dell'utilizzo intensivo del suolo;	☺
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;	☺



CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra si ritiene che la proposta in oggetto non comporti impatti significativi sull'ambiente e pertanto si suggerisce possa essere esclusa dal procedimento di VAS di cui all'art. 23 e seguenti della L.R. 10/2010.

Si fa presente, infine, che il contributo pervenuto da Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (port. 40939 del 12/08/2026), può essere apprezzato come un "vademecum" sul rispetto della disciplina di carattere ambientale, nonché come una serie di raccomandazioni da tenere in considerazione nel complesso processo di "governo del territorio", da applicarsi non necessariamente e/o non esclusivamente nella fase di formazione della variante in oggetto ma anche nelle successive fasi. Si invita l'Autorità Procedente a considerare come utile riferimento quanto in esso contenuto.

Il Responsabile della E.Q. Pianificazione Strategica
(Autorità Competente VAS)
Arch. Davide Cardì

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.